



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 25/10/2022 – delibera n. 267

OGGETTO: CODICE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE - APPROVAZIONE MODIFICHE PER AGGIORNAMENTO.

L'anno **(2022)**, il mese di **Ottobre**, il giorno **venticinque**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENTE	ASSENTE
LATTUCA ENZO	Sindaco	P	
CASTORRI CHRISTIAN	Vice Sindaco	P	
ACERBI CAMILLO	Assessore	P	
FERRINI LUCA	Assessore	P	
LABRUZZO CARMELINA	Assessore	P	
LUCCHI FRANCESCA	Assessore	P	
MAZZONI CRISTINA	Assessore		A
VERONA CARLO	Assessore	P	

Presiede il Sindaco Enzo Lattuca

Assiste il VICE SEGRETARIO Andrea Lucchi

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per OGGETTO:

CODICE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE - APPROVAZIONE MODIFICHE PER AGGIORNAMENTO.

VISTO il codice di organizzazione e del personale approvato con delibera di G.C. n. 81 del 12/03/2013 e modificato con deliberazioni di G.C. n. 342 del 29.10.2013, n. 112 del 19/05/2015, n. 190 del 25/07/2017, n. 59 del 26/02/2019 e n. 142 del 30/04/2019;

RICHIAMATO in specifico il Titolo IV ad oggetto "affidamento incarichi a soggetti esterni all'amministrazione";

VISTO l'art. 3 comma 57 della Legge 244 del 24.12.2007 che dispone la trasmissione delle disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte di conti, competente per territorio;

DATO ATTO che con deliberazione n. 117/2022 la Corte dei conti – Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, presa visione della predetta disciplina regolamentare, ha formulato alcune considerazioni richiedendo all'Ente di adeguare, conseguentemente la stessa, in conformità a quanto previsto alle disposizioni normative espressamente richiamate;

EVIDENZIATO che i rilievi vertono in specifico sui seguenti aspetti:

- in relazione agli artt. 50, 52 e 57, sono presenti i riferimenti agli ex rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - che costituiscono una posizione intermedia tra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato - non più ammissibili nel quadro normativo vigente, stante il tenore del già richiamato disposto del comma 5-bis dell'art 7: detti riferimenti, pertanto, devono essere espunti;
- l'art. 53 (avente ad oggetto: criteri e modalità di conferimento dell'incarico) non contempla una reale ricognizione preliminare dalla quale risulti l'impossibilità non solo soggettiva ma anche oggettiva di impiegare risorse interne in grado di assicurare la medesima prestazione oggetto dell'incarico. A tal fine è necessario integrare la disposizione in questione inserendo previsioni che coinvolgano il dirigente competente a verifica ed attestare l'indisponibilità della professionalità richiesta. Sul punto si richiamano le previsioni contenute all'art. 5 della "Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna", adottata con delibera di Giunta regionale n. 421 del 5 aprile 2017.
- la previsione di cui all'art. 55, (Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa), di cui alla lett. b), laddove si disciplina la possibilità di conferimento diretto di incarichi per: "per attività comportanti prestazioni di natura artistica non comparabili quanto alla natura ed alla specialità della stessa", trattandosi di deroga al quadro normativo vigente, contraria ai principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza; cosicché deve essere soppressa la suddetta previsione dall'elenco delle ipotesi di conferimento senza esperimento di procedura comparativa. Sul punto si rinvia a quanto già statuito da questa Sezione con delibera n. 110/2017/PARI del 14 luglio 2017 e dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delib. n. 79/2020/REG;

N. prop (2022/134)

RITENUTO altresì di integrare il disposto degli art.li 33 e 40 del Codice stesso prevedendo, in maniera espressa che non possano essere attribuite da parte dei Dirigenti alle Posizioni organizzative funzioni relative alla stipula di contratti (Consiglio di Stato sentenza n. 3638 del 10.05.2022);

VISTO il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTI gli art.li 15 e 53, comma 1, lett b) del D.Lgs 33 del 14.03.2013, recante il riordino della disciplina riguardante la pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI gli art.li 4 e 17 del D.Lgs 50 del 18.04.2016, c.d. Codice dei contratti;

DATO ATTO che sulla base delle precitate considerazioni si è proceduto a predisporre specifiche modifiche al predetto Codice, secondo quanto indicato nel seguente dispositivo;

DATO ATTO che il Codice, nella parte oggetto di modifica, è stato trasmesso per l'informativa alle Organizzazioni sindacali interne;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 c.3 del D.Lgs n. 267/2000;

Su proposta del Settore Personale e Organizzazione;

Acquisiti in via preliminare, i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 di seguito riportati;

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

1. DI APPORTARE, per i motivi di cui alla parte narrativa e che qui si richiamano integralmente, le seguenti modifiche al Codice di Organizzazione e Personale approvato con propria deliberazione n. 81 del 12.03.2013 e modificato con deliberazioni n. 342 del 29.10.2013, n. 112 del 19/05/2015, n. 190 del 25/07/2017, n. 59 del 26/02/2019 e n. 142 del 30/04/2019:

- a. espungere dagli art.li 50, 52 e 57, il richiamo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- b. integrare l'art. 53 inserendo l'espressa previsioni di rilascio di specifica attestazione da parte del dirigente competente circa l'indisponibilità sia soggettiva sia oggettiva della professionalità richiesta;

N. prop (2022/134)

c. espungere dall'art. art. 55 "conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa" la fattispecie di cui al punto b) "attività comportanti prestazioni di natura artistica non comparabili quanto alla natura ed alla specialità della stessa";

d. integrare il disposto degli art.li 33 e 40 del Codice stesso prevedendo in maniera espressa, che non possano essere attribuire da parte dei Dirigenti alle Posizioni organizzative funzioni relative alla stipula di contratti o altri negozi contrattuali;

2. DI APPROVARE pertanto, sulla base di quanto indicato al punto precedente, le modifiche Codice di Organizzazione e Personale, secondo quanto riportato all'allegato sub A) al presente atto farne parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che il Codice Organizzazione e Personale entrerà in vigore, ai sensi dello Statuto Comunale, il giorno successivo a quello di esecutività del presente atto deliberativo di approvazione;

4. DI DARE ATTO che, in forza di quanto previsto dalla delibera della Giunta dell'Unione Valle Savio n. 68 del 20/10/2015, lo stesso Codice risulta applicabile anche a detto Ente, che in tal senso provvederà ad assumere specifico atto di conferma;

5. DI DARE ATTO, inoltre, che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio finanziario né sullo stato patrimoniale dell'Ente.

Inoltre,

LA GIUNTA

Attesa l'urgenza di provvedere;

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D.Lgs 267/2000.

N. prop (2022/134)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Enzo Lattuca

II VICE SEGRETARIO
Andrea Lucchi



**Comune
di Cesena**

PROPOSTA n. 134 / 2022

Oggetto: CODICE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE - APPROVAZIONE MODIFICHE PER AGGIORNAMENTO

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49 D.LVO n.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Cesena, 18/10/2022

Il Dirigente del Settore
TAGLIABUE STEFANIA
documento sottoscritto digitalmente



**Comune
di Cesena**

PROPOSTA n. 134 / 2022

Oggetto: CODICE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE - APPROVAZIONE MODIFICHE PER AGGIORNAMENTO

SETTORE RAGIONERIA

SI ATTESTA CHE LA PROPOSTA NON NECESSITA DI PARERE CONTABILE POICHE' NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Note:

Cesena, 18/10/2022

Il Responsabile

Stefano Severi

documento sottoscritto digitalmente



**Comune
di Cesena**

DELIBERA n. 267 / 2022

Oggetto: CODICE DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE - APPROVAZIONE
MODIFICHE PER AGGIORNAMENTO.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI CESENA il giorno 02/11/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, dal 02/11/2022 al 17/11/2022.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art. 134, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 25/10/2022.

Cesena, 02/11/2022

Funzionario Incaricato
PIERI MARIA CRISTINA
documento sottoscritto digitalmente

(In neretto e stampatello le modifiche apportate. Espunte le parti barrate)

Art. 33. Delega di funzioni dirigenziali

1. In linea con quanto previsto dalla normativa vigente e per situazioni straordinarie o temporanee, i Dirigenti possono delegare funzioni gestionali, esercitabili attraverso autonomia decisionale e firma, alle posizioni più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Il provvedimento di delega di funzioni gestionali indica funzioni e compiti attribuiti agli incaricati.

2. In caso di assenza o temporaneo impedimento di un Dirigente di Settore per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali non delegabili alle posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, tali funzioni vengono delegate ad altro dirigente espressamente previsto nell'atto di delega. **NON È IN ALCUNO MODO DELEGABILE, SE NON AD ALTRI DIRIGENTI, L'ATTIVITÀ DI STIPULA DI CONTRATTI O ALTRI NEGOZI CONTRATTUALI.**

Art. 40. Funzioni degli incaricati di posizione organizzativa

1. Agli incaricati di posizione organizzativa competono le funzioni ad essi affidate dal dirigente da definirsi all'atto del conferimento dell'incarico.

2. Le funzioni minime da assegnare agli incaricati di Posizione Organizzativa sono le seguenti: a) direzione e organizzazione dei servizi assegnati sulla base delle linee condivise con il dirigente; b) collaborazione con il dirigente nella gestione dei processi di cambiamento con particolare riferimento alle riorganizzazioni, per innovare, aumentare la performance e la qualità dei servizi; c) gestione dei servizi in forma associata, se assegnati, con particolare riferimento a quelli dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, attraverso l'organizzazione del servizio in una logica di rete, la gestione del personale trasferito o distaccato, e la diretta relazione con le amministrazioni partecipanti; d) partecipare attivamente con il dirigente nel processo di programmazione degli obiettivi annuali e pluriennali e nel controllo dell'efficacia ed efficienza degli stessi; e) impegnare e liquidare le spese, accertare le entrate di competenza nei limiti della delega dirigenziale prevista nell'incarico; f) gestire, in piena autonomia, rapporti con i dirigenti, gli incaricati di PO degli altri settori nonché con gli amministratori e con i soggetti esterni necessari per lo svolgimento delle attività e degli obiettivi assegnati; g) assumere la responsabilità relativa all'attestazione di regolarità tecnica relativamente a procedimenti, atti e provvedimenti assegnati ed individuati nell'incarico.

NON È IN ALCUNO MODO DELEGABILE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE L'ATTIVITÀ DI STIPULA DI CONTRATTI O ALTRI NEGOZI CONTRATTUALI.

Art. 50. Ambito di applicazione, oggetto, finalità

1. Fermo restando il principio generale in applicazione del quale il Comune provvede all'attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente capo disciplinano, ai sensi dell'art. 7 commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater e seguenti del D.Lgs. 165/2001, il conferimento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza e di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione. ~~aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa e dell'incarico esterno.~~

2. Non sono assoggettate alla disciplina del presente Codice: a) le prestazioni professionali di cui al D.Lgs. 50/2016; b) le prestazioni riconducibili alle disposizioni normative vigenti in materia di acquisizione di servizi di cui al D.Lgs. 50/2016; c) le prestazioni di servizi conferiti ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett d) del D.Lgs n. 50/2016 che saranno affidati in base ad apposito disciplinare adottato dall'Ente in applicazione dei principi di cui all'art. 4) del medesimo decreto; d) gli incarichi a notai, fatto salvo il rispetto dei principi d'imparzialità, pubblicità e trasparenza, a seguito di specifica procedura comparativa; e) gli incarichi ai componenti l'Organismo di Valutazione e commissioni di concorso; f) gli incarichi ai componenti il collegio dei revisori dei conti; g) le prestazioni professionali consistenti in adempimenti obbligatori per legge; h) gli incarichi di collaborazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000; i) gli incarichi per la copertura di posti di alta specializzazione di cui all'art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000.

3. Le disposizioni del presente titolo sono finalizzate al contenimento degli incarichi e alla razionalizzazione della relativa spesa. Ai sensi dell'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo. Nel tetto di spesa non si computano le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti da altri Enti nell'ambito di progetti di interesse pubblico. Nelle more dell'adozione della suddetta deliberazione il tetto di spesa rimane fissato dall'ultima deliberazione adottata.

Art. 52. Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi individuali vengono conferiti, previa adozione di apposita delibera consiliare di programmazione annuale ai sensi della vigente normativa, con riferimento alle attività istituzionali, direttamente dal Dirigente di Settore competente per materia.

2. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali, ai sensi dell'art.7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. 165/2001, sono: a) persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione, o di iscrizione ad albi professionali; b) persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione, o di iscrizione ad albi professionali; ~~c) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;~~ **C)** persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.

Art. 53. Criteri e modalità di conferimento

1. Il Dirigente del Settore, preliminarmente all'attivazione del procedimento di individuazione degli incaricati, deve accertare, **MEDIANTE SPECIFICA ED ANALITICA VERIFICA, L'IMPOSSIBILITÀ SIA SOGGETTIVA SIA OGGETTIVA, DI FARE FRONTE ALLE ESIGENZE RICHIESTE MEDIANTE IL PERSONALE IN SERVIZIO, RENDENDO PERCIÒ, IN FASE ISTRUTTORIA, APPOSITA ATTESTAZIONE** ~~l'impossibilità oggettiva di fare fronte alle esigenze richieste mediante il personale in servizio.~~

LO STESSO POTRÀ GIOVARSI IN TALE ANALISI ANCHE DELLA ~~A tale scopo procede alla pubblicazione, per almeno dieci giorni, nella intranet del Comune,~~ **PER ALMENO 15 GG**, di un avviso rivolto al personale dipendente dell'ente che definisca puntualmente l'oggetto della collaborazione, il profilo professionale richiesto, l'impegno temporale presuntivamente necessario nonché il termine e l'indirizzo mail a cui inviare le manifestazioni di interesse e il curriculum vitae.

2. Le manifestazioni di interesse pervenute, rispondenti al profilo richiesto, sono esaminate, anche previo confronto con il Dirigente del settore cui appartiene il dipendente che abbia manifestato la propria disponibilità, avendo particolare riguardo alla compatibilità dell'impegno richiesto con le mansioni ordinarie già attribuite alla persona. La collaborazione dovrà essere svolta in orario di servizio e non comporterà l'erogazione di compensi aggiuntivi per il dipendente. Si procederà alla selezione di soggetti esterni solo nel caso in cui non risultino idonei i dipendenti dell'Ente o qualora gli stessi siano impossibilitati a svolgere la collaborazione a causa della motivata e comprovata incompatibilità dell'impegno richiesto con le mansioni ordinarie già svolte.

3. Qualora la ricognizione interna di cui ai commi precedenti dia esito negativo, il Dirigente assume una propria determinazione con cui deve: a) dare atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto esterno nonché dell'esito negativo della reale ricognizione di cui al precedente comma 1; b) definire le caratteristiche che l'incaricato deve possedere, quali titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario; c) disporre l'approvazione di un avviso di selezione, salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, che dovrà indicare: - l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; - il tipo di rapporto; - il corrispettivo proposto; - i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti; - le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse; - i criteri e le modalità della comparazione.

4. A cura del medesimo Dirigente, l'avviso di selezione è pubblicato, per almeno 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

5. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte dell'incaricato di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Ente.

6. In via eccezionale, senza compensi aggiuntivi rispetto a quanto originariamente pattuito, è ammissibile una proroga del contratto quando il mancato raggiungimento dell'obiettivo o del progetto non sia imputabile al collaboratore e quando sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere. E' vietato il rinnovo.

Art. 55. Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, nonché da specifiche previsioni di legge, il Dirigente può conferire incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti: a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente articolo, rimanendo invariate le condizioni previste nell'avviso di selezione; ~~b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica non comparabili quanto alla natura ed alla specialità della stessa;~~ **b)** nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'Ente, in relazione alla verificata straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione; d) per gli incarichi per le collaborazioni meramente occasionali relativi alla partecipazione a convegni, seminari, singole docenze, traduzione di pubblicazioni, atte ad esaurirsi in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* strettamente correlato alle finalità di cui alla specifica iniziativa o azione.

Art. 57. Norme procedurali

1. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente competente.

2. Tale ultimo atto, acquisito il necessario visto del Servizio Finanziario **E VALUTAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO**, deve essere inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, qualora l'importo sia superiore ai 5.000 Euro e **RIENTRI NELL'AMBITO DELLE IPOTESI NORMATIVAMENTE PREVISTE.**

3. Semestralmente, come previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, deve essere comunicato, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco ~~dei collaboratori esterni e dei~~ soggetti cui sono stati affidati incarichi di studio, ricerca o consulenza, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. ~~4. Limitatamente agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa fino alla vigenza dell'istituto, il settore competente in materia di personale provvede alla comunicazione al Centro per l'Impiego.~~

4. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

5. Il ricorso a contratti **DI CUI AL PRESENTE TITOLO IV** ~~collaborazione coordinata e continuativa~~ per lo svolgimento di funzioni ordinarie ~~e l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati~~ è causa di responsabilità amministrativa per il Dirigente che ha stipulato i contratti.

6. L'omessa pubblicazione sul sito web, di cui all'art. 56 del presente Codice, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente, quale responsabile del procedimento di pubblicazione, che liquida il corrispettivo.